



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/564 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2024

relativa alle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2016) 7764 final ⁽³⁾ la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di stilare norme armonizzate a sostegno dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 ⁽⁴⁾ e del regolamento (UE) 2015/1189 ⁽⁵⁾. In particolare la Commissione ha chiesto al CEN di adattare la norma EN 303-5:2012 per la determinazione dell'efficienza energetica e delle emissioni inquinanti delle caldaie a combustibile solido e di estenderne il campo di applicazione alle caldaie a combustibile solido con potenza nominale compresa tra 500 e 1 000 kW e a quelle alimentate a biomassa non lignea. La Commissione ha anche chiesto al CEN di adattare le norme EN 303-5:2012 ed EN 13203-5:2015 o qualsiasi altra norma pertinente per determinare l'efficienza di riscaldamento dell'acqua delle caldaie miste a combustibile solido.
- (3) Sulla base della decisione di esecuzione C(2016) 7764 final, il CEN ha completato i lavori di adeguamento della norma armonizzata EN 303-5:2012 per la determinazione dell'efficienza energetica e delle emissioni inquinanti delle caldaie a combustibile solido. La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2016 relativa alla richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, degli apparecchi di riscaldamento supplementari, dei dispositivi di controllo della temperatura e dei dispositivi solari a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione e per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido a sostegno del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione (C(2016) 7764 final).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1187/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1189/oj>).

- (4) La Commissione ha pertanto concluso che il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021 poteva essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai fini della presunzione di conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189, secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE.
- (5) Il CEN ha ritirato la norma EN 303-5:2021 prima che il numero di riferimento fosse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e l'ha sostituita con la norma EN 303-5:2021+A1:2022 dopo la scadenza del termine di cui disponeva per accogliere la richiesta stabilito dalla decisione di esecuzione C(2016) 7764 final.
- (6) La modifica A1:2022 apportata alla norma EN 303-5:2021 non ha alcun effetto sulla conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/1187 e dal regolamento (UE) 2015/1189.
- (7) Il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021+A1:2022 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione ⁽⁶⁾ ai fini della presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, secondo l'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1025/2012.
- (8) È pertanto opportuno pubblicare il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021+A1:2022 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai fini della presunzione di conformità al regolamento delegato (UE) 2015/1187 e al regolamento (UE) 2015/1189, secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE.
- (9) La comunicazione della Commissione 2017/C 076/01 ⁽⁸⁾ relativa all'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione rimanda alla norma europea EN 303-5:2012 e ad altre norme europee per rendere accessibili i metodi di misurazione e calcolo prima che gli estremi delle norme armonizzate siano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché la suddetta norma è stata ritirata e i metodi ivi indicati sono divenuti obsoleti, la comunicazione 2017/C 076/01 non è più pertinente.
- (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I riferimenti delle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido redatte a sostegno del regolamento (UE) 2015/1189 che figurano nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 2.8.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).

⁽⁷⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

⁽⁸⁾ Comunicazione 2017/C 076/01 della Commissione nel quadro dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU C 76 del 10.3.2017, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187

N.	Riferimento della norma
1.	EN 303-5:2021+A1:2022 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura

ALLEGATO II

Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1189

N.	Riferimento della norma
1.	EN 303-5:2021+A1:2022 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura